



Il Capo Settore della P.M.

Vista la richiesta prot. n. 30532 del 26/11/2013, avanzata dalla ditta CPL Concordia - Ufficio di zona "Corleone (PA)", via Ragusa, n. 2-4-8, nella quale comunica a questo Ente che dovrà effettuare lavori di ampliamento della rete di distribuzione gas metano, nelle vie sotto elencate:

- Corso Odierna, tratto compreso tra via Bellini e via Roma;
- Via Bellini, tratto compreso tra via Odierna e via Cangiamila;

Visto l'art. 11 della convenzione che la stessa ditta GPL concordia ha stipulato con questo Ente;

Ritenuto che per consentire l'esecuzione dei lavori occorre inibire al transito i tratti di strada interessati dai lavori;

Sentito il parere dell'U.T.C.;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista l'ordinanza sindacale n. 33/2000;

Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA

Istituire, per tutta la durata dei lavori, il divieto di transito nella via Bellini, tratto compreso tra via Odierna e via Cangiamila, e nella via Odierna, tratto compreso tra via Fiume d'Italia e via Roma, ad esclusione degli autobus di linea in transito per Naro/Canicatti.

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a:

- comunicare a questo Comando della P.M., con anticipo di almeno 24 ore, la data di inizio e di fine dei lavori;
- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione nonché del percorso alternativo. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- garantire, con propri mezzi, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, nonché l'accesso dei veicoli nei locali all'uopo autorizzati, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice resta responsabile unica di eventuali danni causati a terzi, persone e/o cose, per la mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele;

AVVERTE


La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente a:

- Ditta CPL Concordia - Ufficio di zona "Corleone (PA)", via Ragusa, n. 2-4-8- Corleone;
- U.T.C. - Sede
- Commissariato di P.S. - Città
- Comando Stazione Carabinieri. - Città
- Messi Comunali per l'affissione all'albo - Sede
- Alla ditta Greco - Città
- Alla ditta Scerra - Città
- All'ufficio segreteria per la pubblicazione nel sito web istituzionale.

Il responsabile del Procedimento



Il Comandante di P.M.
Dr. Salvatore Domanti